



Città di Melegnano
(Città Metropolitana di Milano)

CAPITOLATO D'ONERI

PER L'APPALTO INTEGRATO DI

- GESTIONE DEL TRIBUTO TARI (DURATA ANNI 4 + OPZIONE RINNOVO DI ANNI 4)
- DECORRENZA 01/07/2025
- CONCESSIONE RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI IN SOFFERENZA DI NATURA TRIBUTARIA E PATRIMONIALE (DURATA ANNI 4 + OPZIONE RINNOVO DI ANNI 3,5) – DECORRENZA 16/11/2025

CIG _____

CPV 79940000-5

CUP G79I24001580004

CODICE ISTAT 015140

Art. 1 – ENTE APPALTANTE

1. Comune di Melegnano - Piazza Risorgimento, 1- 20077 Melegnano (MI) tel. 0298208213 fax 0298208219 sito internet www.comune.melegnano.mi.it

Art. 2 – OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

1. Il presente capitolato ha prevede l'affidamento dei seguenti servizi
 - TARI
 - CONCESSIONE RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI IN SOFFERENZA
2. Il servizio TARI si articola nelle seguenti attività
 - gestione ordinaria della TARI;
 - simulazione delle tariffe della TARI (almeno 4 simulazioni annue) secondo la metodologia ARERA-MTR
 - adempimenti connessi al portale della Trasparenza comunale sul servizio utenti della TARI secondo il sistema TQRIF prevedendo in particolare
 - o popolamento e aggiornamento della pagina web del Comune dedicata alla TARI
 - o fornitura annuale della Carta dei Servizi del gestore
 - o attivazione di un portale delle lamentele che interagisca anche con il gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani;

- recupero evasione;
 - aggiornamento, controllo e bonifica delle banche dati relative;
 - riscossione ordinaria e da violazioni (attività di accertamento);
 - servizi di front-office e di back-office;
 - servizi per i cittadini (call center di primo contatto, agenda on line, etc.);
 - supporto al contenzioso;
 - stampa, imbustamento e postalizzazione ordinaria e notifica di atti, comunicazioni e documenti;
 - invio e notifica telematica
 - restano escluse la titolarità, direzione e il controllo di tutte le attività e i processi per cui sono richiesti i servizi di supporto restano in capo al Comune.
3. Il servizio in CONCESSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE IN SOFFERENZA si articola nelle seguenti attività:
- riscossione coattiva attraverso le procedure previste dal R.D. 14/04/1910, n. 639 partendo dall'ingiunzione di pagamento fino agli atti successivi previsti dalla legge per tutte le entrate i cui atti di riscossione sono stati notificati entro il 31/12/2019 e sono divenuti certi, liquidi ed esigibili secondo la normativa in vigore fino al 31/12/2019, che non siano state oggetto di affidamento ad altri soggetti per la riscossione coattiva e non siano prescritte;
 - riscossione forzata degli atti esecutivi emessi e notificati a partire dall'1/1/2020 secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019 che non siano state oggetto di affidamento ad altri soggetti per la riscossione coattiva/forzata e non siano prescritte;
 - tutte le fasi successive all'esecutività dell'atto e del relativo sollecito di pagamento (che - dove previsto dalla legge - sarà effettuato dall'ente impositore), in particolare sarà onere del affidatario gestire:
 - o le azioni cautelari, conservative ed ogni altra azione prevista dalla legge a tutela del credito previa informativa dell'avvenuta presa in carico al debitore;
 - o la verifica del fondato pericolo della riscossione emersa successivamente all'affidamento delle somme e l'avvio tempestivo dell'attività di riscossione coattiva;
 - o la riscossione coattiva secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 792 e seguenti della Legge n. 160/2019.
 - tutte le pubbliche funzioni inerenti alla riscossione coattiva delle entrate del Comune; il Concessionario sarà il soggetto legittimato ad emettere gli atti di riscossione coattiva ed ad attivare le conseguenti procedure cautelari/esecutive, avvalendosi delle potestà pubblicistiche che le normative vigenti riconoscono in capo al Comune, potestà da intendersi trasferite e/o delegate a Concessionario per effetto del contratto stesso, secondo i seguenti principi:
 - o trasparenza ed efficacia;
 - o sottoscrizione a cura del Concessionario con tutti i riferimenti telefonici e di posta elettronica ove poter accedere da parte dei destinatari ad informazioni aggiuntive;
 - o modulistica approvata dalla stazione appaltante prima dell'invio delle comunicazioni.
4. Nel caso di variazioni normative, intervenute nelle more dell'aggiudicazione e/o nel corso dell'appalto, l'Affidatario/Concessionario dovrà adeguare la propria attività alle nuove esigenze gestionali della fiscalità locale. Anche qualora l'evoluzione normativa comporti una riduzione dell'attività, e quindi del corrispettivo, l'Affidatario dovrà adeguarsi senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo.
5. L'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario, nuove prestazioni analoghe a quelle di cui alla presente procedura, ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, conformi al progetto di base ed all'offerta presentata, sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, in particolare nel caso sia necessario ed opportuno acquisire servizi che facilitino gli adempimenti

per i contribuenti e/o per gli uffici, anche attraverso lo sviluppo della digitalizzazione di processi, o qualora si rilevi la necessità di ulteriori attività di supporto nell'ambito della gestione di entrate tributarie.

6. L'appalto comprende un unico lotto:

CIG

CUI **S84507510158202400001.**

CUP G79I24001580004

7. La durata dell'appalto è fissata in:

- Per la TARI, mesi 54 (cinquantaquattro) con scadenza presumibilmente il 31/12/2029
- Per la RISCOSSIONE COATTIVA mesi 49,5 (quarantanove e 15 giorni) con decorrenza 16/11/2025) con scadenza presumibilmente il 31/12/2029.

8. E' ammessa l'opzione di rinnovo fino al 31/12/2033 da esercitarsi dalle parti, previa comunicazione scritta con una tempestività di almeno 30 giorni dalla scadenza contrattuale. E' facoltà della Stazione Appaltante non avvalersi di tale opzione.

Art. 3 – DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

TARI

1. Il servizio concerne la gestione sia ordinaria che accertativa del tributo TARI istituito con la legge n. 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni. L'ente impositore Comune di Melegnano - che rimarrà comunque titolare degli atti - fornirà la banca dati in suo possesso al fine della verifica della stessa ed eventuale bonifica. Tali attività saranno effettuate dal gestore attraverso i controlli incrociati con altre banche dati pubbliche anche a titolo oneroso a carico dell'affidatario. E' quindi previsto un insieme coordinato di attività finalizzato all'aggiornamento, manutenzione e bonifica della banca dati, all'accertamento di fattispecie di evasione parziale e/o totale, di altre irregolarità, con riguardo alle pregresse in riferimento alle superfici imponibili ai fini TARI presenti nel territorio dell'Ente. Si fa presente che tali attività sono state in parte già svolte da precedente gestore e che quindi al momento risulta necessario un aggiornamento delle stesse anche in funzioni di movimentazioni anagrafiche ed urbanistiche avvenute sul territorio comunale. Tali attività pertanto dovranno tenere conto di tutte le operazioni già svolte o in corso di svolgimento alla data di affidamento del servizio ed acquisire, comunque, tutte le informazioni e i dati necessari alla effettuazione di una efficiente, efficace e corretta attività di accertamento, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.
2. Gestione della TARI ordinaria: emissione bollettazione in massimo tre rate annue, secondo quanto previsto dagli indirizzi di Consiglio Comunale; emissione di ulteriori flussi di bollettazione numero di rate massime l'ultima delle quali ricadenti **al massimo al 31 marzo dell'anno successivo**; a tal fine l'appaltatore deve gestire le variazioni di utenza quanto più possibile in tempo reale (anche per mezzo di flussi di interscambio con l'Anagrafe comunale, ed altre banche dati) al fine degli aggiornamenti tempestivi della bollettazione. Le spese di bollettazione, anche se effettuate in più tranches sono incluse nelle competenze fisse previste dall'art.11. Qualora l'Amministrazione comunale optasse per modalità di versamento con addebito diretto le spese per tali procedura rimangono a carico dell'aggiudicatario.
3. Gestione degli accertamenti TARI: L'attività dovrà essere improntata a criteri di correttezza e trasparenza nei confronti del contribuente, con il costante intento di minimizzare il disagio derivante dall'impatto creato dall'attività accertativa sulla cittadinanza. A tale fine dovrà essere tenuta in debita considerazione la recente riforma dello Statuto dei Diritti del contribuente, della riscossione, nonché dei principi di "compliance" nei rapporti tra cittadino ed Ente impositore che stanno animando la rivisitazione delle norme accertative in itinere. Dovranno essere altresì rispettati i vigenti regolamenti comunali in materia.

4. L'aggiudicatario dovrà tenere allineate ed aggiornate tutte le banche dati, dovrà attivare un capillare controllo delle fattispecie di evasione e dovrà eseguire tutte le elaborazioni che l'Ente richiederà, anche di tipo contabile e statistico.
5. Il servizio di cui al presente capitolato comprende pertanto qualsiasi attività di analisi e bonifica delle banche dati, anche se non menzionata, collegata alle operazioni di recupero evasione e di miglioramento della qualità delle banche dati stesse.
6. Nelle comunicazioni con i contribuenti dovranno essere privilegiate quelle in forma elettronica, secondo quanto previsto dal codice dell'amministrazione digitale così come recentemente riformato anche in virtù della riforma prevista dal PNRR Milestone M1 - *Digitalizzazione innovazione competitività e cultura - M1C1-Digitalizzazione innovazione e sicurezza nella PA Servizi digitali e esperienza dei cittadini*.
7. L'obiettivo del servizio è quello mantenere le basi imponibili quanto più aggiornate e possibilmente allargarle al fine di consentire un sempre più puntuale addebito del piano economico-finanziario dei servizi di igiene ambientale sulle utenze domestiche e non domestiche.
8. Per quanto attiene alla TARI ordinaria dovranno essere favorite le procedure di accelerazione della riscossione, **anche mediante il ravvedimento operoso, entro il primo trimestre dell'anno solare successivo**, al fine di consentire la contabilizzazione del tributo ordinario nell'annualità di competenza secondo i principi contabili vigenti, al fine del miglioramento della riscossione secondo quanto descritto nell'art 11. **Obiettivo della Stazione Appaltante infatti è l'accelerazione della riscossione ordinaria con la conseguente riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità e su tale obiettivo sarà anche misurata la qualità del servizio e sarà istituito un meccanismo premiale.**
9. Per quanto attiene all'attività di recupero dovranno essere favoriti i meccanismi che riducano quanto più possibile il contenzioso, in aderenza al nuovo Statuto dei diritti del contribuente.
10. Di seguito una breve elencazione delle successive fasi.
 - Avvio dei procedimenti accertativi attraverso sistemi di "compliance" con il contribuente così come previsto nelle riforme normative in corso per quanto attiene allo Statuto dei diritti del contribuente ed agli istituti deflattivi del contenzioso.
 - Stampa e notifica degli atti i cui modelli saranno concordati con il funzionario responsabile del tributo che ne effettuerà altresì la sottoscrizione. Le spese per tali attività ivi inclusa l'implementazione della piattaforma per le notifiche digitali sarà a totale carico dell'aggiudicatario.
 - Notifica degli atti di accertamento esecutivo, nel rispetto delle modalità e dei termini di legge. Le spese per la notifica degli atti accertativi saranno addebitati ai contribuenti nella misura di € 5,00 ad atto, mentre tutte le altre spese di corrispondenza con i contribuenti saranno a carico dell'aggiudicatario.
 - Acquisizione in maniera informatizzata delle relate di notifica, le ricevute di ritorno ed ogni altra informazione rilevante ai fini della gestione della posizione tributaria che consentirà l'aggiornamento della banca dati dell'Ente e la consultazione puntuale di tali informazioni. In relazione all'esito negativo del recapito è prevista la rinotifica nel rispetto delle modalità e dei termini di legge.
 - Acquisizione dei flussi di versamento provenienti dall'Agenzia delle entrate, provvedendo alla riconciliazione dei pagamenti e rendicontare gli incassi. I flussi di versamento saranno forniti dal Comune o in caso di autorizzazione all'accesso al SIATEL saranno acquisiti direttamente dall'aggiudicatario. In caso di scelta da parte dell'Ente impositore di utilizzo dei canali PagoPA sarà onere dell'aggiudicatario la costruzione ed implementazione delle relative infrastrutture tecnologiche al fine degli abbinamenti dei flussi di incasso alla contabilità dell'ente ed alle posizioni tributarie.
 - Predisposizione dell'elenco dei provvedimenti di annullamento totale o parziale degli atti di accertamento emessi e rivelatisi errati a seguito delle dovute verifiche d'ufficio e/o su impulso di parte da sottoporre all'Ente per consentire una valutazione dell'attività svolta.
 - Gestione delle eventuali rettifiche e/o annullamenti, rinotificando l'atto rettificato o comunicare l'eventuale annullamento e inserire nel sistema informatico eventuali sgravi.

- Svolgimento della prima fase istruttoria relativa alle istanze di accertamento con adesione al fine di consentire all'Ente di valutarne preventivamente la motivazione e procedere alla relativa validazione.
- Valutazione di eventuali procedure di contraddittorio preventivo nelle fattispecie previste dalla legge e dai regolamenti comunali, con particolare riferimento allo Statuto dei diritti del contribuente e degli istituti deflattivi del contenzioso.
- Elaborazione dei flussi degli accertamenti regolarmente notificati non pagati o pagati parzialmente, al fine dell'applicazione di sanzioni e/o interessi, recupero spese ed ogni altro onere accessorio, secondo le modalità stabilite dall'Ente e/o dovute per legge.
- Segnalazione al Comune delle posizioni per le quali il contribuente risulta a credito, per errore dichiarativo, e fornitura all'ufficio tributi comunale l'elenco delle eventuali posizioni creditorie per l'elaborazione dei relativi rimborsi.
- Conseguente creazione della lista di carico per la formazione dei provvedimenti di riscossione coattiva entro i termini di legge.
- In caso di impugnativa degli atti accertativi o di provvedimenti di diniego di rimborso/riduzione/esenzione del tributo, fornitura all'ufficio tributi del Comune di apposita relazione corredata di tutta la documentazione necessaria per la difesa giudiziale dell'Ente che sarà a carico di quest'ultimo.
- Verifica di tutte le posizioni tributarie a rischio di insolvenza o per le quali risultino già attivate procedure concorsuali o di liquidazione, emissione di eventuali atti di recupero del tributo (es: accertamenti per periodi precedenti il fallimento), predisposizione degli atti necessari nel corso delle procedure (es: domanda di insinuazione al passivo, osservazioni progetto stato passivo, etc.) da sottoporre all'Ente per il controllo e la firma e successivo deposito presso la Cancelleria del Tribunale competente, entro i termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente. L'aggiudicatario deve tracciare tali informazioni nel sistema informatico dell'Ente.
- Gestione delle seguenti attività di back-office:
 - bonifica delle dichiarazioni nelle quali risultino presenti oggetti non abbinati alla toponomastica;
 - verifica e bonifica delle sedi legali delle società e degli indirizzi delle persone fisiche non residenti e dei soggetti passivi che risultano residenti all'estero;
 - bonifica delle variazioni di residenza non recepite dal collegamento con l'anagrafe comunale;
 - controllo e bonifica dei dati provenienti dall'Agenzia delle entrate-Ufficio del Territorio;
 - verifica di eventuali posizioni scaturite da incroci informatici tra le banche dati in uso presso il Comune effettuati nello svolgimento dell'attività di recupero evasione;
 - verifica e inserimento delle date di notifica per atti spediti manualmente e/o pervenuti come compiuta giacenza.

11. Dovranno essere rispettati dei minimi livelli di riscossione del tributo sia volontario che da accertamento (minimo garantito), secondo quanto specificato al successivo art.9 e sarà al contempo previsto un meccanismo premiale in caso di superamento di determinate soglie della riscossione, secondo quanto specificato nell'apposito art.11.

RISCOSSIONE COATTIVA

12. Le fasi di lavoro relative alla presente concessione di servizi sono identificate come segue:

- a) Attivazione dell'interscambio di dati con la Tesoreria al fine dell'attivazione del PagoPa.
- b) Consegna di login e password alla stazione appaltante per la visualizzazione in tempo reale dello stato di avanzamento delle pratiche e relative riscossioni anche ai fini del rendiconto mensile.

Al concessionario dovranno essere consegnate liste di carico complete relativamente a:

- accertamenti tributari esecutivi: al concessionario competeranno tutte le azioni cautelari ed esecutive conseguenti

- verbali di violazioni a sanzioni al codice della strada scaduti: al concessionario competeranno i primi solleciti e tutte le azioni cautelari ed esecutive conseguenti
- insoluti per tutte le altre entrate per le quali sia esperibile l'emissione dell'accertamento esecutivo: al concessionario competeranno tutte le fasi a partire dall'emissione dell'accertamento esecutivo.

c) Inserimento - a cura del concessionario - dei dati nell'apposito database, previa verifica della loro completezza, calcolo delle seguenti voci:

- interessi di mora di cui al DPR 602/73 decorsi 30 giorni dall'esecutività (90 dalla notifica degli accertamenti esecutivi), da riversare all'ente impositore (c.792 lett. i)
- oneri della riscossione spettanti all'agente della riscossione (c. 792 lett.i)
- oneri di riscossione: con evidenza delle quote di competenza dell'ente impositore e di quelle da riversare al concessionario
- quote di cui all'art.17, c.2 lett. b) c) d) d.lgs. n. 112/1999 spettanti all'agente della riscossione (c.792 lett. i)
- spese di notifica ed esecutive secondo quanto disciplinato dai decreti ministeriali vigenti

d) Stampa degli avvisi, solleciti e comunicazioni, secondo modelli da concordare con il Comune in aderenza alla normativa vigente dalle quali si evincano in maniera chiara gli ulteriori addebiti di cui al punto precedente. A tal fine, dovrà essere favorito un apposito dialogo anche con portale telematico per il contribuente finalizzato alla riscossione bonaria degli insoluti prima della fase strettamente esecutiva. In sede di gara la Stazione Appaltante verificherà apposito progetto tecnico da costruire a cura del concorrente in aderenza alle riforme in atto di accelerazione della riscossione.

e) Trasmissione contestuale del flusso telematico alla Tesoreria per gli adempimenti prescritti dalla procedura del Pagopa.

f) Invio mensile dei flussi informativi anche attraverso portale web dedicato circa l'andamento della riscossione.

g) Servizio di riscossione coattiva/forzata effettuando l'incasso e/o le relative attività cautelari/esecutive affidate al medesimo nonché definendo ogni attività connessa e conseguente fino alla presentazione delle comunicazioni d'inesigibilità. Per ogni lista di carico consegnata entro il primo semestre di ogni anno il affidatario dovrà concludere ogni procedimento entro il 30/06 del secondo anno successivo mentre per ogni lista di carico consegnata nel secondo semestre di ogni anno dovrà concludere ogni procedimento entro il 31/12 del secondo anno.

Decorsi tali termini il concessionario, senza che siano state introitate le relative somme dovrà essere inviata comunicazione alla stazione appaltante circa le circostanze che ne hanno determinato l'insolvenza, presenterà le relative comunicazioni di inesigibilità ed entro 6 mesi dalla presentazione delle stesse, l'Ente riconoscerà il rimborso delle spese sostenute dall'affidatario per lo svolgimento delle procedure. Nel frattempo il concessionario è comunque tenuto ad esperire ulteriori tentativi di recupero, anche tenuto conto di quanto sotto precisato.

La deroga alle tempistiche sopra precisate è infatti possibile:

- In presenza di disposizioni normative che determinino effetti dilatori sui provvedimenti che dovranno comunque essere segnalati dal concessionario alla stazione appaltante;
- In presenza di provvedimenti di rateizzazione concessi dalla stazione appaltante.
- In presenza di disposizioni normative che stabiliscano una durata più ampia dell'esigibilità dei crediti. Dovranno in ogni caso essere valutate caso per caso circostanze che riducano considerevolmente le possibilità di recupero a fronte di un'onerosità acclarata della procedura. Tale valutazione sarà in capo al concessionario, nell'ambito del proprio rischio di impresa, ma la stazione appaltante si rende disponibile a condividere tali valutazioni, anche sulla scorta dei propri dati d'ufficio.

h) Attività costante di call-center a favore del debitore effettuata da personale qualificato. Attivazione di un numero verde o a tariffa agevolata o chat-line.

- i) Eventuali dilazioni, nel rispetto di quanto sancito dalla Legge n. 160/2019 ed i vigenti regolamenti comunali.
- l) Trasmissione di tutta la corrispondenza in copia al Responsabile unico del presente procedimento.
13. Il Concessionario sarà vincolato ad un minimo garantito entro il secondo anno successivo alla consegna del ruolo secondo quanto specificato al successivo artt.9 e 14 e sarà al contempo assoggettato ad un meccanismo premiale in caso di superamento di determinate soglie della riscossione, secondo quanto specificato nell'apposito art. 11.
14. Per entrambi i servizi l'appaltatore dovrà garantire l'apertura di un ufficio sul territorio di Melegnano, attivando un servizio di front-office con le seguenti modalità:
- Telefonica attraverso linea dedicata a tariffa almeno ridotta
 - Posta elettronica attraverso indirizzo e-mail ordinario e di posta certificata (la corrispondenza per posta certificata dovrà essere sempre messa in copia sulla PEC comunale ai fini della relativa protocollazione ed archiviazione)
 - Sportello sul territorio comunale con presenza di almeno 20 giornate lavorative al mese con apertura al pubblico di almeno 7 ore giornaliere. Gli orari di apertura degli uffici saranno concordati con il Rup/Direttore dell'esecuzione.

Il servizio dovrà essere svolto con risorse dedicate ed adeguatamente formate nell'ambito delle specifiche normative tributarie, nonché nell'ambito di tutti i processi collegati all'attività di recupero evasione corretta e tempestiva informazione all'utenza. Il servizio di front-office dovrà garantire:

- chiarimenti sugli avvisi pre-informativi di richiesta dati;
- chiarimenti sugli atti emessi e la gestione degli eventuali annullamenti;
- chiarimenti sulle azioni cautelari;
- gestione delle rateizzazioni;
- ogni altra informazione necessaria per i contribuenti ai fini dell'assolvimento tributario (dichiarazioni, riduzioni, esenzioni, ecc.);
- chiarimenti sui pagamenti anche in presenza di azioni cautelari.

Art. 4 – NORME VINCOLANTI

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare, oltre alle norme del presente capitolato, tutte le disposizioni di legge e regolamentari concernenti la materia dei tributi comunali per quanto attiene le entrate di carattere tributario, le disposizioni degli appositi Regolamenti comunali riguardanti il tributo, nonché il Regolamento comunale delle Entrate.

Art. 5 – CONDUZIONE DELLE ATTIVITA'

1. Le attività saranno esercitate dall'aggiudicatario secondo quanto normato dal presente capitolato con la messa a disposizione per il servizio dei propri capitali, *know how*, mezzi e personale; per quest'ultimo è richiesto:
- a. il rispetto le norme di legge e gli accordi sindacali che sono o saranno in vigore in materia di trattamento economico, previdenziale, tributario, assistenziale ed infortunistico
 - b. il rispetto di tutti gli obblighi, di qualsiasi specie, ovvero nessuno escluso, assunti verso il personale, previsto nelle modalità di organizzazione e gestione del servizio così come proposte in sede di partecipazione alla gara
 - c. l'applicazione di tutte le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'articolo 17 della Legge n. 68/1999
 - d. l'accollo di tutti gli obblighi e oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune

- e. il rispetto delle prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In aderenza all'art. 26 del citato D. Lgs. n. 81/2008, trattandosi di appalto di servizi che si svolge del tutto all'esterno rispetto alle sedi comunali non sussistono in capo alla Stazione Appaltante obblighi di redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi per la riduzione di interferenze.
 3. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra l'appaltatore e i suoi dipendenti o incaricati, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso l'amministrazione comunale.
 4. I nominativi del Responsabile e delle unità di personale utilizzati per le attività del presente capitolato dovranno essere comunicati entro e non oltre 30 giorni dall'aggiudicazione all'Amministrazione comunale.
 5. L'amministrazione comunale, per comprovati motivi, formalmente contestati all'aggiudicatario, potrà richiedere la sostituzione del personale addetto al servizio affidato.
 6. Nei rapporti con il pubblico dovranno essere usati modi cortesi e le richieste soddisfatte con la maggiore sollecitudine possibile.
 7. La conduzione del servizio dovrà essere svolta assicurando la puntuale osservanza delle disposizioni contenute nel presente capitolato speciale e lo svolgimento delle attività dovrà tempestivamente adeguarsi alle eventuali modifiche normative.
 8. Nella relazione tecnica di descrizione del servizio dovranno essere indicate le figure professionali (titoli, qualifiche e numero) che l'Appaltatore intenderà mettere a disposizione dei servizi. Saranno elementi di valutazione ai fini dell'offerta tecnica i requisiti professionali del personale dedicato ai servizi nonché la relativa esperienza tecnica.
 9. L'attività dell'aggiudicatario, nello svolgimento dei vari servizi, dovrà essere improntata al principio della buona fede e della correttezza, osservando scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nella normativa di settore e nei relativi regolamenti comunali, nell'interesse dell'Amministrazione e dei contribuenti/utenti, in maniera da non determinare, in alcun modo, atti o comportamenti lesivi dell'immagine e degli interessi dell'amministrazione.
 10. Tutte le figure coinvolte nel processo dovranno garantire un adeguato livello di conoscenza in materia tributaria, nonché delle problematiche organizzative e dei processi di innovazione nella Pubblica Amministrazione.
 11. L'aggiudicatario dovrà disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento del servizio, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali, obbligandosi ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo dove si svolge il servizio. Inoltre dovrà provvedere, a propria cura e spese, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed alla osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone il Comune del tutto indenne e sollevato.
 12. L'aggiudicatario è tenuto alla riservatezza ed al segreto d'ufficio. Le notizie comunque venute a conoscenza del personale dell'Aggiudicatario, non dovranno essere comunicate o divulgate a terzi, né potranno essere utilizzate da parte del medesimo, o da parte di chiunque collabori alla sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente atto.
 13. Il personale dell'aggiudicatario dovrà essere formato, qualificato e comunque professionalmente idoneo allo svolgimento dei servizi affidati, dovrà inoltre essere quantitativamente sufficiente a garantire la gestione dell'insieme delle attività di front office, back office.
 14. L'aggiudicatario dovrà altresì dimostrare di avere un programma di welfare aziendale teso altresì al sostegno all'occupazione giovanile, femminile, all'inserimento delle persone con disabilità, misure conciliative di vita/lavoro, ecc.
 15. Gli sportelli dovranno essere aperti al pubblico secondo quanto precisato nel precedente articolo. Eventuali chiusure al pubblico, per motivate e particolari esigenze dovranno essere sempre preventivamente concordate con il Comune.

16. L'elenco nominativo del personale impiegato dovrà essere trasmesso al Comune e tempestivamente aggiornato, in caso di variazioni.
17. Il personale dell'aggiudicatario, durante il servizio, dovrà mantenere contegno riguardoso e corretto. L'Aggiudicatario dovrà richiamare, sanzionare e, se necessario o richiesto dal Comune per comprovati motivi, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta responsabile. Le richieste del Comune, in questo senso, saranno impegnative e vincolanti per l'Aggiudicatario. Tutti gli addetti alle operazioni dovranno essere muniti di tesserino di riconoscimento con fotografia.
18. La documentazione amministrativa, nonché quella fornita dai contribuenti, dovrà essere debitamente archiviata e catalogata da parte dell'Aggiudicatario, secondo le modalità concordate con il Comune, e conservata negli archivi messi a disposizione dall'Amministrazione. A tal proposito l'Aggiudicatario potrà proporre strumenti di archiviazione ottica/informatica, nel rispetto del successivo art. 13.
19. L'Aggiudicatario dovrà consentire la produzione di un ampio ventaglio di statistiche riferite a tutte le informazioni delle posizioni di un contribuente, delle singole liste di posizioni ed agli atti trattati, complessivamente o per annualità. Tali informazioni dovranno anche essere esportabili in formati che consentano al Comune l'elaborazione autonoma.
20. Al termine dell'attività tutta la documentazione cartacea oggetto di archiviazione e tutti i dati relativi alle attività svolte dovranno essere consegnati al Comune entro 90 giorni.
21. La piena operatività della sede locale deve essere garantita entro 30 giorni lavorativi dall'aggiudicazione definitiva.
22. Tutte le spese inerenti o conseguenti lo svolgimento del servizio, ivi compresi i collegamenti telematici, saranno a carico dell'Aggiudicatario.
23. Sarà necessario l'utilizzo da parte dell'Appaltatore di applicativi e portali software certificati come da disciplina AGID di cui lo stesso sia proprietario di diritti od abbia licenza d'uso.
24. Inoltre, l'Appaltatore dovrà rendersi disponibile ad un'assistenza legale pre-contenzioso nelle cause nelle quali il Comune debba difendersi in proprio, fornendo una relazione tecnica relativa all'attività accertativa che ha cagionato la causa.

Art. 6 - PERSONALE – TUTELA DIVERSAMENTE ABILI

1. L'Aggiudicatario è tenuto ad applicare, a favore del personale dipendente, le norme di legge e gli accordi sindacali che sono o saranno in vigore in materia di trattamento economico, previdenziale, tributario, assistenziale ed infortunistico ed a rispettare tutti gli obblighi, di qualsiasi specie, ovvero nessuno escluso, assunti verso il personale, previsto nelle modalità di organizzazione e gestione del servizio così come proposte in sede di partecipazione alla gara ed inoltre ad applicare tutte le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'articolo 17 della Legge n. 68/1999. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del Concessionario il quale ne è responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo.

Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario e i suoi dipendenti o incaricati, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso l'Amministrazione Comunale.

Art. 7 – PERSONALE - PARI OPPORTUNITA'

1. L'aggiudicatario:

- qualora in possesso di un numero pari o superiore a 50 dipendenti, dichiara di avere adempiuto agli obblighi di cui all'art. 1 comma 1 dell'allegato II.3 del vigente codice degli

appalti di cui al D. Lgs. n. 36/2023

- qualora in possesso del requisito di un numero pari o superiore a 15 dipendenti, dichiara di avere adempiuto agli obblighi di cui all'art. 1 commi 2 e 3 dell'allegato II.3 del vigente codice degli appalti di cui al D. Lgs. n. 36/2023.

2. L'aggiudicatario dovrà fornire il proprio codice etico aziendale nonché le proprie direttive interne relative alla prevenzione della corruzione.

Art. 8 – PERSONALE - CLAUSOLA SOCIALE

1. L'Aggiudicatario si impegna in sede di offerta a garantire la stabilità occupazionale del personale attualmente impiegato nel servizio nonché ad applicare il contratto collettivo Commercio/Terziario Confcommercio (il codice alfanumerico unico di cui all'art.16-quater D.L. 76/2020 convertito nella legge 120/2020 e s.m.i. è "H011"). Il valore economico annuo della clausola sociale, secondo quanto certificato dal gestore uscente ammonta ad € **79.285,98 (TARI) +€ 46.020,11 (COATTIVA) = € 125.306,09.**

Art. 9 – LIVELLI DI SERVIZIO

1. Il grado di efficienza, efficacia e qualità dei servizi erogati a favore del Comune, viene determinato principalmente a fronte dei Livelli di Servizio di seguito indicati:
- a. tempo di fornitura all'Ente delle informazioni richieste riferite a singole pratiche trattate: non oltre due giorni lavorativi dalla richiesta;
 - b. tempo di fornitura all'ufficio tributi dell'Ente della documentazione richiesta: non oltre cinque giorni lavorativi dalla richiesta;
 - c. tempo di risposta a richieste pervenute via mail alle caselle di posta elettronica dedicate: non oltre dieci giorni lavorativi dalla richiesta;
 - d. le singole posizioni tributarie TARI saranno verificate con riferimento a tutte le annualità non prescritte, per cui il contribuente destinatario dell'attività accertativa sarà chiamato alla regolarizzazione di tutte le annualità mediante atti separati;
 - e. predisposizione della totalità (100%) degli avvisi di accertamento relativamente all'annualità-posizioni per le quali è stato programmato l'invio da parte dell'Ente,
 - f. percentuale di annullamento, per cause non direttamente imputabili a errori o omissioni del contribuente, degli avvisi di accertamento sul totale degli atti notificati nell'anno: non superiore al 10%;
 - g. elaborazione e consegna dei flussi degli accertamenti regolarmente notificati e non pagati o pagati parzialmente, necessari alla creazione della lista di carico per la formazione dei provvedimenti di riscossione coattiva: rispetto nel 100% dei casi dei termini di elaborazione dei flussi, evitando la scadenza per prescrizione;
 - h. numero di reclami e/o segnalazioni pervenuti presso un indirizzo di posta dedicato e/o se, verbalmente espressi ad un operatore, opportunamente registrati, indicativi del grado di soddisfazione dell'utenza: non superiore allo 0,5% dei contatti di front-office;
 - i. riconciliazione di eventuali versamenti eseguiti con modello unificato di pagamento (F24) o altro e aggiornamento delle posizioni contributive: non oltre venti giorni lavorativi dall'acquisizione flussi di versamento dall'Agenzia delle Entrate;
 - j. tempi di elaborazione di bollettazioni TARI aggiuntive sulla base delle dichiarazioni pervenute successivamente all'emissione del ruolo principale: da un minimo di giorni sei ad un massimo di giorni sessanta;
 - k. rispetto delle tempistiche di riscossione coattiva secondo quanto precisato all'art. 3 del presente capitolato.
2. L'Aggiudicatario deve fornire un sistema per consentire la misurazione dei livelli di servizio da parte del Comune, nonché dell'insieme delle attività svolte, secondo quanto stabilito nell'offerta tecnica.

3. Con frequenza trimestrale dovrà essere inviato alla Stazione Appaltante un report di rendicontazione del rispetto dei livelli di servizio di cui sopra, delle attività svolte e dei principali indicatori della qualità delle banche dati che verranno concordati con l'Ente.
4. L'Amministrazione Comunale è esonerata e dovrà essere ritenuta indenne da ogni responsabilità relativa ad eventuali incidenti e responsabilità civili verso terzi, derivanti dall'espletamento dell'incarico stesso ed in genere per tutti i danni per i quali potrebbe essere chiamata a rispondere, restando a totale ed esclusivo carico dell'Aggiudicatario ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
5. Al fine di definire a livello quantitativo le soglie minime di servizio l'appaltatore deve garantire il seguente livello minimo di adempimenti e riscossioni:
 - a. **TARI ORDINARIA**
 - ✓ **Emissione entro il 31 dicembre dell'anno di competenza degli avvisi di pagamento**
 - ✓ **Riscossione entro il 31 marzo dell'anno solare successivo dell'80% dell'importo del ruolo ordinario;**
 - b. **TARI DA ACCERTAMENTI (valore del tributo, no coattiva)**
 - ✓ **Atti definitivi entro il 31 dicembre (quindi notifica entro massimo ottobre dell'anno N)**
 - ✓ **Riscossione entro il 31 marzo del secondo anno solare successivo alla notifica (anno N+) € 400.000,00 (importo tributo sanzioni ed interessi, escluse spese).**
 - c. **RISCOSSIONE COATTIVA**
 - ✓ **Minima percentuale netta garantita delle riscossioni entro il 31 dicembre (al netto dei discarichi) del secondo anno solare successivo a quello della consegna dei carichi (anno N+2) come segue:**
 - **sanzioni al codice della strada 24%**
 - **entrate tributarie 12%**
 - **altre entrate 20%**

Su tali percentuali il concessionario è vincolato al riversamento delle somme all'Ente entro il secondo anno successivo alla consegna del ruolo. Tali percentuali sono state desunte in via del tutto prudenziale sulla base dei dati consegnati dal concessionario in essere che qui di seguito si riassumono (l'anno indicato è quello di consegna del ruolo, le riscossioni sono a dicembre 2024):

ANNO/ENTRATE	IMPORTO CARICHI AFFIDATI	IMPORTO DISCARICHI	IMPORTO RISCOSSO CARICHI AL NETTO DELLE VOCI DI RISCOSSIONE COATTIVA a dicembre 2024	PERCENTUALE RISCOSSIONE RISPETTO A CARICO ORIGINARIO-DISCARICO	entrate
2022 (ANNO AFFIDAMENTO RISCOSSIONE COATTIVA) DI CUI	1.136.981,88	44.812,45	263.178,82	24,10%	totale 2022
ICDS	943.052,59	27.871,32	229.302,98	25,06%	cds
ENT.PAT	14.783,85	5.318,94	958,79	21,47%	altre entrate
MENSA	117.673,85	4.103,06	25.453,28		
ENTRATE TRIBUTARIE	61.471,59	7.519,13	7.463,77	13,83%	tributarie
2023 (ANNO AFFIDAMENTO	1.857.818,97	140.412,55	314.213,01	18,30%	totale 2023

RISCOSSIONE COATTIVA) DI CUI					
ICDS	881.185,34	3.040,35	98.159,92	11,18%	cds
ENT.PAT	533,20	0,00	0,00	15,80%	altre entrate
MENSA	190.121,59	365,22	27.312,92		
NIDO	23.276,88	800,25	5.711,59		
SCUOLA_PP	1.663,79	353,79	789,00		
ENTRATE TRIBUTARIE	761.038,17	135.852,94	182.239,58	29,15%	tributarie
2024 (ANNO AFFIDAMENTO RISCOSSIONE COATTIVA) DI CUI					
	1.639.346,76	118.183,58	128.024,78	8,42%	totale 2024
ICDS	943.270,15	27.306,59	84.346,07	9,21%	cds
CUP	41.108,00	587,00	5.147,43	7,22%	altre entrate
MENSA	249.689,89	2.412,65	23.725,39		
NIDO	4.033,72	180,00	732,72		
SCUOLA_PP	762,00	0,00	253,00		
ENTRATE TRIBUTARIE	400.483,00	87.697,34	13.820,17	4,42%	tributarie

6. Per il primo anno di avvio del servizio, gli obiettivi suddetti sono derogati, stanti i tempi di implementazione delle procedure. In particolare, per la gestione ordinaria della TARI il nuovo gestore si occuperà del front office e dell'emissione del ruolo suppletivo, rimanendo in capo ad altro gestore l'elaborazione e la postalizzazione del ruolo principale.

Art. 10 – AVVIO E CHIUSURA DEL CONTRATTO

1. La stazione Appaltante si riserva di avviare in via anticipata il contratto. In ogni caso, entro 15 giorni dalla comunicazione dall'esito della procedura di aggiudicazione (ancorché non ancora efficace), l'affidatario dovrà dare comunicazione dei recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica e indirizzo dell'unità locale preposta al servizio). **La mancata comunicazione costituisce rinuncia all'affidamento del servizio.**
2. L'avvio delle prestazioni è pertanto subordinato alla comunicazione di cui sopra nonché dell'elenco di tutti i nominativi di lavoratori che eseguiranno le prestazioni, con le rispettive posizioni contributive, assicurative, previdenziali, ecc. nonché l'indicazione dei contratti applicati e del livello di inquadramento.
3. L'Appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento della prestazione, a seguito di specifica segnalazione da parte del RUP/Direttore dell'esecuzione. Eventuali sostituzioni o variazioni con personale di almeno pari livello dovranno essere comunicate tempestivamente al RUP/Direttore dell'esecuzione, formalizzate, in caso di nuova assunzione, mediante consegna della comunicazione di assunzione entro 6 giorni lavorativi dalla stessa.

4. Al termine del contratto, l'aggiudicatario tramite apposito verbale di consegna dovrà consegnare all'Ente tutte le banche dati aggiornate alla data medesima e comprensive degli avvisi di accertamento emessi e non pagati.
5. Sugli avvisi insoluti spetteranno all'aggiudicatario gli eventuali aggi premiali sulle riscossioni così come disciplinati dal successivo art.11, avvenute entro i 12 (dodici) mesi successivi alla chiusura dell'appalto.
6. Per le procedure coattive oggetto di riscossione nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla chiusura dell'appalto spetteranno eventuali aggi premiali secondo quanto previsto al successivo art.11.

Art. 11 – CORRISPETTIVO E VALORE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI

1. L'Appaltatore per il servizio oggetto del presente capitolato, sarà compensato
 - a. a quota fissa oggetto di offerta in sede di gara per quanto attiene a
 - ✓ TARI ordinaria
 - ✓ TARI da accertamenti
 - ✓ RISCOSSIONE COATTIVA
 - b. ad aggio sulle maggiori riscossioni per quanto attiene a
 - ✓ TARI ordinaria
 - ✓ TARI da accertamenti (non coattivi)
 - ✓ RISCOSSIONE COATTIVA,
 rispetto ad un minimo presunto mediante un apposito sistema premiale che può raggiungere la quota massima di **€ 56.000,00** all'anno (vedasi infra).
 - c. ad aggio (oneri della riscossione) sulle riscossioni coattive, secondo quanto stabilito dalla Legge n. 160/2019 art.1, comma 803, a carico dei debitori
 - d. in quota fissa per spese per procedure esecutive, secondo quanto stabilito dalla Legge n. 160/2019 art.1, comma 803 e declinato in apposito DM (attualmente vedasi GU serie generale n. 100 del 29/04/2023), carico dei debitori,
 - e. in quota fissa per spese per procedure coattive infruttuose determinata in sede di offerta economica, per una quota massima di **200** procedure annue **e sulle successive la quota fissa sarà abbattuta del 30%**.
2. L'aggio sarà conteggiato nel rendiconto trimestrale reso al Comune e fatturato, secondo quanto previsto altresì al successivo art.12.
3. L'importo complessivo delle **voci poste a base di gara sul primo periodo** è di **€ 852.372,74** dato da:

BASE D'ASTA (anni 4 circa)		VALORE ECONOMICO BASE D'ASTA
Quota fissa gestione TARI	69.500,00	312.750,00
Quota fissa accertamenti	70.000,00	315.000,00
Quota fissa coattiva	49.500,00	204.102,74

Spese per singola procedura infruttuosa	19,00	20.520,00
		852.372,74

4. Il valore dell'appalto **riferito al primo periodo** comprensivo delle voci suddette pose a base d'asta, del meccanismo premiale, degli aggi di riscossione a carico dei debitori e degli oneri della sicurezza, di **€ 1.381.622,74** IVA esclusa di cui oneri della sicurezza stimati dalla stazione appaltante in **€ 4.250,00** .
5. Ai fini dell'art. 14, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto determinato per entrambi i servizi sulla base dei corrispettivi ivi previsti **comprensivo dell'eventuale proroga di durata massima pari a 48 mesi** , del meccanismo premiale, degli aggi di riscossione a carico dei debitori e degli oneri della sicurezza è di **€ 2.666.142,74** come sotto dettagliato:

SERVIZIO APPALTO GESTIONE TARI DECORRENZA 01/07/2025								
	oneri della sicurezza	quota fissa annua comprensiva di spese postali su gestione ordinaria e compresi oneri sicurezza	quota fissa annua (base d'asta) comprensiva di spese postali su gestione ordinaria-oneri sicurezza	quota fissa annua (base d'asta) su attività accertative		meccanismo premiale su riscossioni tari ordinaria	meccanismo premiale su riscossioni accertamenti	TOTALE QUADRO ECONOMICO COMPENSO
	(A)	(B)	(C)=(B)-(A)	(D)		(E)	(F)	(G)=(B)+(D)+(E)+(F)
<i>importo sui 4,5 anni</i>	2.250,00	315.000,00	312.750,00	315.000,00		45.000,00	135.000,00	810.000,00
<i>opzione rinnovo 4 anni</i>	2.000,00	280.000,00	278.000,00	280.000,00		40.000,00	120.000,00	720.000,00
								1.530.000,00

SERVIZIO CONCESSIONE RISCOSSIONE COATTIVA DECORRENZA 16/11/2025								
	oneri della sicurezza	compenso fisso posto a base di gara + oneri sicurezza	compenso fisso posto a base di gara - oneri sicurezza	oneri della riscossione e ex Legge n. 160/2019 (6% da ripartire a seconda dei casi tra ente impositore e concessionario di cui il 3% a favore del concessionario)	MECCANISMO PREMIALE SU RISCOSSIONI COATTIVE (IN CASO DI SUPERAMENTO DEL 20% DELLE PERCENTUALI DA CAPITOLATO): 10% SU MAGGIORI INCASSI FINO AD UN MAX DI € 16.000	SPESE PER PROCEDURE INFRUTTUOSE POSTE A BASE DI GARA 19€ LE PRIME 200, POI ABBATTIMENTO DEL 30% SULLE SUCCESSIVE	spese esecutive e spese di notifica riversate al Comune a carico dei debitori	TOTALE QUADRO ECONOMICO COMPENSO

	(A)	(B)	(C)=(B)-(A)	(calcolato su importo minimo riscossioni) (D)	(E)	(F)	(G)	(G)=(B)+(D)+(E)+(F)+(G)
<i>importo sui 4 anni+45 giorni</i>	2.000,00	206.102,74	204.102,74	81.000,00	64.000,00	20.520,00	200.000,00	571.622,74
<i>opzione rinnovo 4 anni fino a scadenza TARI</i>	2.000,00	200.000,00	198.000,00	80.000,00	64.000,00	20.520,00	200.000,00	564.520,00
								1.136.142,74
importo APPALTO/CONCESSIONE inclusi oneri sicurezza								2.666.142,74

Non sono previsti oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

6. A mente dell'art. 60 del Codice Appalti, è prevista la revisione dei prezzi nei limiti e con le modalità di cui alla normativa vigente.

La revisione è prevista in maniera tale da non alterare la natura generale del contratto. La clausola si attiverà al verificarsi della seguente condizione di natura oggettiva: variazione del costo del servizio – in aumento o in diminuzione – superiore al 5%.

In tale evenienza:

- sarà onere dell'appaltatore comunicare e dimostrare, con la massima tempestività, la variazione in eccedenza;
- l'appaltatore, nell'ottica del principio di leale cooperazione, è tenuto a segnalare anche le variazioni in diminuzione;
- la revisione avverrà nella misura del 80% rispetto alla parte di prezzo eccedente il 5%.

A titolo esemplificativo, in ipotesi di incremento del 7%, all'appaltatore sarà riconosciuto il 80% del 2% (differenza fra la variazione in aumento e la franchigia)

I corrispettivi ed i prezzi del presente Contratto, ai sensi dell'art. 60 Codice dei Contratti e allegato II.2-bis, saranno adeguati, sia in aumento che in diminuzione, con periodicità annuale, a partire dal 2° anno di validità sulla base del confronto dei due valori dell'indice (Indice mese aggiudicazione vs mese in esame).

La revisione verrà applicata solo se viene registrata, in aumento o in diminuzione, una variazione superiore al 5 per cento del valore del contratto previsto inizialmente.

In tal caso, i corrispettivi saranno adeguati, ma nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione ai servizi ancora da erogare.

La variazione sarà determinata utilizzando gli indici ISTAT Prezzi corrispondenti alla tipologia di appalto Servizi di organismi di riscossione - sulla base della variazione degli indici ISTAT:

- 50 % PPS [82] Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese
- 50% IR [829] Servizi di supporto alle imprese nca

L'indice a base del calcolo è quello vigente nel momento della aggiudicazione.

I valori ed indici sono reperibili sul sito di ISTAT <https://esploradati.istat.it/> o <http://dati.istat.it/>

Al fine di individuare l'oscillazione del costo del servizio di prendono a riferimento gli indici dei prezzi al consumo (IPCA), come determinati dalle banche dati ufficiali al primo di gennaio e raffrontati con quelli al primo di gennaio dell'anno precedente.

7. Il meccanismo premiale è computato con i seguenti criteri:

- Per quanto attiene alla TARI ordinaria sulla base dei dati contabili delle riscossioni registrate in conto competenza, sulla base dei dati storici si stima l'obiettivo di raggiungimento della soglia dell'80% delle previsioni tari così come determinate a copertura del piano economico-finanziario del servizio: sulle maggiori somme incassate entro il 31 marzo dell'anno N+1 (eccedenti l'80% della TARI ordinaria così come determinata nella prima emissione dell'anno N) entro il sarà applicato un aggio del 10% fino ad un massimo di € 10.000,00 annui.
- Per quanto attiene alla TARI da accertamenti effettuati dal gestore nell'anno N, sulla base dei dati storici si stima un obiettivo di incasso - partendo da un dato storico di riscossioni - di € 400.000,00 entro il 31 marzo dell'anno N+1 (tra competenza anno N e residuo anno N+1 riferite all'anno N): sulle maggiori somme incassate sarà applicato un aggio del 15% fino ad un massimo di € 30.000,00 annui.
- Per quanto attiene alla riscossione coattiva sulla base dei dati contabili delle riscossioni registrate in conto competenza e conto residui negli anni rispettivamente N, N+1 ed N+2 entro il 31 anno di quest'ultimo (riferite naturalmente ai ruoli emessi nell'anno N) - con riferimento ai carichi affidati al concessionario nell'anno N sarà applicato un aggio del 10% sulle somme eccedenti il 20% delle percentuali minime garantite fino ad un massimo di € 16.000,00 annue.
- La liquidazione dei premi avverrà quindi nelle successive annualità, previa attestazione da parte dell'ufficio ragioneria del raggiungimento dei target di cui sopra.

Art. 12 – CRONOPROGRAMMA FATTURAZIONE

1. Il cronoprogramma della fatturazione del corrispettivo di gestione della TARI dovrà rispettare le seguenti scadenze:

- a. Entro 2 mesi dall'avvenuto invio della bollettazione potrà essere fatturata la parte fissa con dettaglio analitico delle spese e del numero di emissioni effettuate; tale quota comprende anche gli oneri per le eventuali emissioni suppletive successive.
- b. Mensilmente, entro la fine del mese successivo sarà fatturabile 1/12 della quota fissa attinente al compenso sulle attività accertative.
- c. A partire dal primo aprile dell'anno solare successivo (N+1 in caso di TARI) – previa attestazione da parte del Comune degli effettivi incassi contabili - saranno fatturabili gli importi premiali descritti nel precedente articolo.
- d. La Stazione Appaltante si impegna a trasmettere i flussi di pagamento derivanti da deleghe di F24 relativamente alla TARI scaricate dall'apposito portale dell'Agenzia delle Entrate al fine del caricamento nella procedura dell'Appaltatore e la restituzione di flussi informativi ove si dia dettaglio degli incassi suddivisi in:
 - Tributo, sanzioni, interessi
 - Anno di riferimento del tributo
 - Se trattasi di tributo ordinario da emissione lista di carico annuale/suppletiva
 - Se trattasi di tributo derivante da sollecito di pagamento ordinario
 - Se trattasi di tributo derivante da atto accertativo esecutivo.

- e. Per quanto attiene alla riscossione coattiva norma dell'art.2-bis del D.L. n. 193/2016 le somme riscosse debbono affluire direttamente al Comune di Melegnano su conto corrente postale dedicato per il quale saranno rese disponibili le chiavi di accesso in visualizzazione dei movimenti. Per la riscossione degli importi il concessionario utilizzerà il sistema PagoPA, previa convenzione a proprio carico con la Tesoreria Comunale. Qualora nel corso della gestione emergessero criticità o comunque modalità più snelle di gestione dei flussi finanziari le stesse potranno essere rivedute previo accordo tra le parti. E' altresì possibile attivare – con oneri a spese del concessionario – altre modalità di pagamento agevolati quali pagamenti on-line o presso strutture dislocate capillarmente sul territorio, sempre che sia garantito l'afflusso diretto a conto corrente comunale.
- f. Attraverso report mensili tra Tesoriere, Ente impositore e concessionario verrà dato conto dei flussi finanziari e dell'andamento delle riscossioni ed entro l'ultimo giorno del mese successivo il concessionario sarà autorizzato a fatturare le proprie competenze dando evidenza di:
- Riscossioni e percentuale raggiungimento minimo garantito (o superamento dello stesso) riferite a ciascun anno di consegna dei ruoli
 - 1/12 della quota fissa
 - Numero di procedure infruttuose, percentuale di raggiungimento della soglia di 200 per ciascun anno di consegna del ruolo (o superamento della stessa), importi addebitati
 - Aggiò sulle riscossioni a favore del concessionario e versate dai debitori.
- g. A partire da aprile del secondo anno solare successivo (N+2) saranno fatturabili gli importi premiali descritti nel precedente articolo.
- h. Il meccanismo premiale è subordinato alla verifica – anche mediante apposita corrispondenza tra Stazione Appaltante ed affidatario del servizio – del raggiungimento degli obiettivi minimi dello stesso. In caso di mancato rispetto degli obiettivi minimi si applicheranno altresì le eventuali penali previste dal successivo art. 18.
- i. In applicazione di quanto previsto dall'art. 11, comma 6 del Codice, dall'importo delle fatture così come sopra determinate per entrambi i servizi sarà operata una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquantapercento) al fine di attuare l'eventuale intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva da parte dell'esecutore. Le ritenute verranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 13 – ARCHIVIAZIONE DIGITALE

1. L'Affidatario deve raccogliere, conservare e tenere a disposizione degli uffici comunali la documentazione amministrativa, nonché quella fornita dai contribuenti, debitamente archiviata e catalogata secondo l'ordine derivante dall'attività di produzione degli atti. L'archiviazione di tutta l'attività amministrativa svolta dall'Appaltatore incluse le comunicazioni e rapporti con l'utenza, deve avvenire tramite archiviazione digitale, in ottemperanza al D. Lgs. n.82/2005 e s.m.i (CAD), con l'obbligo di popolare un fascicolo digitale con il tributo gestito nell'ambito della presente gara. Tale Fascicolo sarà accessibile al personale dell'Ente secondo quanto stabilito nell'atto di Regolamentazione. In particolare, l'Appaltatore deve provvedere alla scansione dei documenti cartacei, all'archiviazione di tutti i documenti digitali, delle comunicazioni generate alla conservazione di queste ed alla loro indicizzazione. Tra la documentazione oggetto di archiviazione vi sarà tutta la documentazione cartacea originata nel contesto dei servizi oggetto di affidamento, quali al solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo, avvisi di pagamento, atti di accertamento, ingiunzioni di pagamento, intimazioni a pagare, ricevute di recapito e pagamento, memorie difensive, etc. L'Appaltatore è tenuto a svolgere un'attività di dematerializzazione, riducendo al massimo il cartaceo circolante. L'archiviazione di tutti i documenti collegati al fine della formazione del fascicolo digitale dovrà avvenire con garanzia di integrità, identità,

provenienza, reperibilità, sia in riferimento al singolo documento che a tutti i documenti ad esso collegati nel rispetto di quanto disciplinato dal CAD. I documenti contenuti nel fascicolo informatico devono avere lo stesso valore dei documenti originali archiviati fisicamente atti ad essere utilizzati anche in caso di ricorsi. L'avvio della modalità di archiviazione, previa dematerializzazione degli atti, dovrà comunque essere oggetto di accordo con l'Amministrazione contraente e risultare dall'atto di regolamentazione. L'archiviazione digitale deve avvenire secondo quanto descritto nella propria offerta tecnica e comunque nel rispetto della normativa vigente sulla riproduzione e conservazione dei documenti per la pubblica Amministrazione.

Art. 14 – CALCOLO DEL MINIMO GARANTITO, GARANZIA DEFINITIVA E GARANZIA PER MINIMO GARANTITO

1. Sul presente appalto l'affidatario dovrà garantire, tenuto conto delle percentuali e dei meccanismi di calcolo esposti negli articoli precedenti il seguente ammontare di riscossioni:
 - a. Riscossioni TARI ordinaria: 80% del carico degli avvisi di pagamento emessi a seguito dell'approvazione del PEF del servizio e del piano tariffario
 - b. Riscossioni TARI da accertamenti € 400.000,00
 - c. Riscossioni coattive percentuali rispetto al carico: sanzioni al codice della strada 24%
entrate tributarie 12%
altre entrate 20%
 - d. Riscossioni coattive € 400.000,00 (esclusi oneri della riscossione e altre spese di procedura a carico dei contribuenti da riversare al concessionario);

Si ritiene sulla base di tali obiettivi di richiedere un minimo garantito totale di riscossioni secondo le scadenze precisate negli articoli precedenti di € 800.000,00.
2. Ai sensi dell'art. 117 comma 1 del D. Lgs 36/2023 l'Aggiudicatario dovrà costituire, per la sottoscrizione del contratto, una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'art. 106 del D. Lgs 36/2023. La "garanzia definitiva" dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.
3. L'importo della garanzia definitiva può essere ridotto ricorrendo le condizioni di cui all'art. 106, comma 8 del D. Lgs 36/2023. Tale garanzia è a copertura del rispetto degli obiettivi contrattuali, così come disciplinati nel successivo articolo 18, anche per quanto attiene all'obiettivo minimo sulla TARI ordinaria.
4. Per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto, nei termini e nei modi programmati, l'importo della garanzia potrà essere aumentato ricorrendo le condizioni di cui all'art. 117 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023.
5. La cauzione resterà vincolata per tutta la durata del contratto a copertura degli oneri per il mancato, incompleto o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà svincolata, previo accertamento dell'integrale e regolare esecuzione del servizio attestata dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità di cui all'art. 117 comma 8, D. Lgs 36/2023.
6. E' altresì prevista la garanzia pari ad una annualità del minimo garantito di € 800.000,00 come su calcolato, con monitoraggio della performance nelle annualità successive secondo quanto specificato nel presente capitolato. Tale garanzia è altresì destinata a coprire l'eventuale mancato raggiungimento dell'obiettivo dell'80% di TARI ordinaria.
7. Qualora l'affidatario non rispetti nell'anno N+1 le riscossioni di € 400.000,00 per gli accertamenti da TARI dovrà riversare la differenza fino al comporto anzidetto per l'anno N.
8. Qualora il concessionario per i carichi di ruoli effettuati nell'anno N non riesca a garantire riscossioni entro l'anno N+2 per € 400.000,00 dovrà riversare all'Ente la differenza fino al comporto anzidetto per l'anno N.
9. In caso di mancato rispetto delle percentuali di riscossione dei ruoli coattivi la differenza fino al comporto sarà attinta dalla medesima cauzione.
10. Le regolazioni contabili anzidette saranno effettuate entro 60 giorni dalla data definita nel

presente capitolato per il raggiungimento del target.

11. La garanzia prestata sotto forma di garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 - comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune.
12. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento, l'acquisizione da parte del Comune della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta e la conseguente aggiudicazione della fornitura al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 15 – VIGILANZA E CONTROLLO

1. Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione potrà essere sospeso od abbandonato.
2. Il servizio si svolgerà sotto la diretta sorveglianza degli Uffici comunali ai quali dovranno preventivamente essere sottoposte le disposizioni concernenti la sua organizzazione. Gli Uffici comunali suddetti potranno disporre tutti i controlli che riterranno opportuni. A tal fine l'affidatario dovrà rendersi disponibile ad assolvere ad eventuali richieste di accesso ai dati ed alla documentazione. Eventuali contestazioni dovranno essere contestate al gestore tramite posta certificata.
3. L'Appaltatore - legale responsabile del servizio od eventualmente un suo sostituto munito di procura - dovrà tenersi a disposizione degli Uffici comunali per ogni controllo che sarà ritenuto opportuno anche in relazione all'entità e regolarità degli atti emessi.

Art. 16 – TUTELA DELLA PRIVACY – RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

1. Il Comune, nella qualifica di "Titolare" dei trattamenti di dati personali, designerà l'Appaltatore come "Responsabile esterno del trattamento dei dati" fino alla scadenza naturale o anticipata dell'incarico oppure in qualsiasi momento a insindacabile giudizio del Comune stesso. L'Appaltatore è tenuto a osservare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e successiva disciplina nazionale di attuazione. I dati trattati durante l'espletamento del servizio sono di esclusiva proprietà del Comune, che può disporre in qualsiasi momento. L'Appaltatore e i suoi dipendenti e collaboratori sono vincolati al segreto d'ufficio. Questi non possono comunicare o divulgare a terzi informazioni e notizie in relazione all'attività svolta o utilizzarle per fini diversi da quelli propri dello svolgimento del servizio. L'Appaltatore, qualora individui un altro soggetto giuridico per lo svolgimento di attività connesse che comportino il trattamento di dati, dovrà informare il Comune e richiedere preventivamente allo stesso esplicita autorizzazione alla nomina nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 28 del sopra citato Regolamento. Il Comune si riserva altresì il diritto di effettuare opportuni controlli o verifiche periodiche riguardo l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate e il pieno rispetto delle norme di legge. La nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati avrà durata fino alla scadenza contrattuale dopodiché dovrà essere esplicitamente rinnovata. La nomina decadrà comunque automaticamente in caso di revoca o interruzione anticipata dell'incarico, oppure in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio del Comune.

Art. 17 – RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIO – POLIZZA ASSICURATIVA

1. Dal giorno dell'inizio della decorrenza dell'appalto, ovvero dell'effettivo inizio della gestione

qualora successiva per cause non imputabili all'affidatario del servizio, questo assumerà l'intera responsabilità del servizio. Dal momento sopra riportato, l'Appaltatore terrà completamente sollevata e indenne l'Amministrazione, gli organi e i dipendenti Comunali da ogni responsabilità (amministrativa, civile e penale) diretta e/o indiretta verso terzi, sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancanza e/o inadeguatezza di servizio verso i contribuenti, sia, in genere, per qualunque causa dipendente dal proprio comportamento.

2. Per i suddetti motivi la ditta deve depositare copia di polizza assicurativa di massimale unico (per sinistro, persona o cosa) di valore minimo pari a € 2.100.000,00. Tale polizza dovrà essere comprensiva della responsabilità verso terzi e della responsabilità civile derivante dall'esecuzione del servizio o, comunque, da esso dipendente o ad esso connessa.
3. L'aggiudicatario, in qualità di titolare di pubblico servizio risponde di eventuali responsabilità amministrative qualora non ottemperi compiutamente in aderenza alle norme vigenti; eventuali danni erariali cagionati all'Ente per colpa lieve saranno, previo apposito contraddittorio risarciti all'Ente; sono fatte salve le segnalazioni agli organi giurisdizionali comprendenti di violazioni per dolo o colpa grave che saranno altresì causa di risoluzione anticipata del contratto con addebito dei danni cagionati all'ente.

Art. 18 – VERIFICHE, CONTROLLI E PENALI

1. Il Comune si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'Appaltatore nulla possa eccepire, di effettuare, per il tramite del Direttore dell'esecuzione, verifiche e controlli circa la perfetta osservanza, da parte dello stesso, di tutte le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, circa le caratteristiche e modalità di esecuzione contenute nell'offerta, nonché sul rispetto di quanto previsto dal contratto che verrà stipulato.
2. Qualora dovessero risultare dei disservizi, l'Appaltatore dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata, pena l'applicazione delle penalità più oltre indicate.
3. L'Appaltatore non sarà peraltro ritenuto responsabile per il mancato o tardivo adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto qualora detto inadempimento o tardivo adempimento sia dovuto a causa di forza maggiore.
4. Tutti i termini, in questo caso, risultano prolungati di un periodo equivalente alla durata della causa di forza maggiore che ha provocato l'inadempimento o il tardivo adempimento.
5. In ogni caso, l'Appaltatore, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste formulate dal Comune e, all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare alcun aumento dei diritti stabiliti per l'espletamento dell'incarico conferito.
6. Il Comune, a tutela delle norme contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, con particolare riferimento ai contenuti di cui agli artt.3, 4, 5 e 9, applicherà le seguenti penali in caso di inadempienze:

a) Servizi

- 1) mancata comunicazione di avvio del servizio prevista dall'art.10: oltre alla decadenza dell'affidamento comporta una penale fissa di € 5.000,00;
- 2) mancata fornitura al Comune delle informazioni riferite a singole pratiche trattate, entro due giorni lavorativi dalla richiesta: € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- 3) mancata fornitura di documentazione all'Ufficio contenzioso del Comune entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta: € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- 4) mancata fornitura all'utenza delle risposte alle istanze ricevute via mail alle caselle di posta elettronica entro i tempi definiti in sede di gara da parte dell'Appaltatore: € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- 5) mancato rispetto dei volumi minimi previsti dall'art. 14, comma 5 del Capitolato Speciale d'Appalto, € 10.000 per mancato rispetto della soglia a), € 20.000,00 per mancato rispetto della soglia b);

- 6) superamento del 10% della percentuale di annullamento degli avvisi di accertamento sul totale degli atti notificati nell'anno, per cause non direttamente imputabili ad errori od omissioni del contribuente: € 5.000,00 per punto percentuale di superamento;
- 7) Mancata elaborazione e consegna dei dati necessari per la creazione delle liste di carico per la formazione dei provvedimenti di riscossione coattiva entro I termini concordati con l'Ente: € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- 8) mancato rispetto delle modalità di svolgimento delle attività previste nel capitolato, nell'offerta tecnica presentata o formalmente concordate con l'Ente: da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 3.000,00 in funzione della gravità, recidiva o contestuale ricorrenza di più inadempienze;
- 9) mancato rispetto dei tempi di svolgimento delle attività previsti nel capitolato, nell'offerta tecnica presentata o formalmente concordati con l'Ente: € 100,00 per ogni giorno di ritardo.
- 10) qualora le notifiche non andate a buon fine superino il 10% degli atti inviati per ogni singolo lotto: € 1.000,00 per lotto di atti inviati;
- 11) impossibilità di riscuotere il credito per vizi o irregolarità compiute dall'Appaltatore nell'attività di predisposizione dei dati necessari e/o per il mancato rispetto dei tempi di stampa e notifica degli atti che determinino la prescrizione del credito: 100% del valore degli atti emessi e prescritti non riscossi oppure 100% delle spese postali, più ogni altra spesa accessoria, qualora il danno derivi dallo svolgimento di un'attività oltre il termine previsto;
- 12) mancato aggiornamento almeno ogni quindici giorni (15gg), del sistema di rendicontazione analitica dei dati relativi ai versamenti: € 1.000,00;
- 13) mancata messa a disposizione, nei tempi richiesti, di report e statistiche sull'andamento della riscossione: € 1.000,00;
- 14) mancata o incompleta progettazione del sistema di monitoraggio e bonifica banche dati: € 1.000,00;
- 15) ritardata progettazione del sistema di monitoraggio e bonifica banche dati : € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- 16) mancata riconciliazione dei pagamenti e conseguente mancato aggiornamento delle posizioni contributive entro il termine previsto dal presente capitolato: da € 100,00 a € 5.000,00 in funzione della gravità del mancato rispetto dei tempi;
- 17) mancato rispetto della programmazione condivisa con l'Ente: da € 100,00 a € 5.000,00 in funzione della gravità del mancato rispetto dei tempi;
- 18) mancata fornitura ed aggiornamento periodico degli indirizzi PEC delle imprese e delle persone fisiche e degli enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, che eleggano il proprio domicilio digitale mediante iscrizione nell'elenco INAD o altro elenco eventualmente individuato dalla normativa in materia: da € 100,00 a € 5.000,00 in funzione della gravità del mancato rispetto dei tempi;
- 19) impossibilità di riscuotere il credito per vizi o irregolarità compiute dall'Appaltatore nell'attività di notifica degli atti per la violazione della normative in materia di notifica digitale: 100% del valore degli atti emessi e prescritti non riscossi, più ogni altra spesa accessoria.

b) Qualità

- 1) Mancata apertura tempestiva dello sportello locale e/o chiusura dello stesso in deroga agli orari prestabiliti, senza previa comunicazione alla stazione appaltante

- 2) Segnalazioni ufficiali di disservizio da parte dell'utenza a seguito di attività di front-office e call center: da € 100,00 a € 3.000,00 in funzione della gravità e della ricorrenza del disservizio;
 - 3) Mancato invio all'Ente della rendicontazione mensile e dei report previsti dal capitolato o concordati è stabilita una penale pari a € 500,00.
7. Non è comunque precluso al Comune il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente contemplati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio. In tal caso l'importo della penale verrà determinato desumendola e ragguagliandola alla violazione più assimilabile, o, in mancanza, verrà graduata tra un minimo di € 100,00 ed un massimo di € 3.000,00 in base ad indicatori di gravità che verranno fissati dal RUP in relazione al caso specifico e comunicati in sede di contestazione all'appaltatore.
 8. Il mancato raggiungimento del minimo garantito: comporterà l'escussione automatica della garanzia fino al raggiungimento dello stesso.
 9. Il mancato rispetto dell'obiettivo di riscossioni TARI ordinaria dell'80% secondo le tempistiche del presente capitolato comporterà una sanzione pari al 50% della differenza fino al comporto dell'80%.
 10. Il mancato rispetto delle tempistiche previste dall'art. 3 dovute ad inerzia del concessionario, in particolare per quanto attiene alle procedure coattive (qualora queste determinino un'impossibilità sopravvenuta di recupero) potrà determinare una sanzione del 100% delle entrate non rimosse, fatte salve circostanze non dipendenti dal concessionario e dimostrabili.
 11. Infine, il mancato rispetto, anche parziale, di quanto offerto nel progetto tecnico in sede di gara determinerà una penale graduata da un minimo di € 500,00 a un massimo di € 5.000,00 in funzione della gravità dell'inadempienza e dell'impatto che la stessa determina sulla qualità del servizio.
 12. Costituisce causa di risoluzione del contratto il mancato ripristino delle condizioni contrattuali a seguito di contestazione.
 13. L'applicazione delle penali sarà preceduta da formale contestazione effettuata per iscritto dal RUP, rispetto alla quale l'appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla data del ricevimento della contestazione stessa. Se entro i dieci giorni dalla data di ricevimento della contestazione, l'appaltatore non fornisce alcuna motivata giustificazione scritta, ovvero qualora la stessa non fosse ritenuta accoglibile, il Comune applicherà le penali previste.
 14. L'importo complessivo delle penali irrogate (ad esclusione del minimo garantito) ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell'importo contrattuale. Qualora le inadempienze siano tali da comportare il superamento di tale importo trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.
 15. Il provvedimento applicativo della penale sarà assunto dal Comune e verrà comunicato all'appaltatore. L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, dovrà essere riversato direttamente al Comune nei termini indicati nei provvedimenti di contestazione, decorsi i quali saranno escussi avvalendosi delle garanzie prestate.

Art. 19 – SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico dell'Appaltatore.

Art. 20 – ULTERIORI CLAUSOLE CONTRATTUALI

1. Nessuna clausola contrattuale in contrasto con il presente Capitolato avrà efficacia se non preventivamente adottata dal competente organo comunale, previa comunicazione scritta all’Affidatario, il quale potrà chiedere la revisione delle condizioni che supportano la concessione in base al presente Capitolato d'oneri.

Art. 21 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. 'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010.

Art. 22 – FORO COMPETENTE

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere nel corso dell'espletamento del contratto o alla sua conclusione, sarà deferita al giudizio dell’autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente a giudicare sarà quello di Lodi.

Art. 23 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO

1. E’ vietata la cessione del contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, a pena di nullità.
2. Considerata la particolare natura delle attività, la società affidataria è obbligata ad eseguire direttamente gli obblighi contrattualmente assunti con espresso divieto di subappalto, anche solo parziale. Il verificarsi dell’evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la decadenza dell’affidamento e lo scioglimento del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l’esistenza dell’evento.

Art. 24 - DOMICILIO

1. Agli effetti dell'applicazione del contratto, l’Appaltatore eleggerà domicilio presso la Segreteria comunale.

Art. 25 – DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto di servizio, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il presente capitolato speciale;
 - b) la documentazione presentata in sede di gara.

Art. 26 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d’ufficio, a spese dell’Appaltatore, qualora la stessa non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non

tempestivamente sanate che abbiamo causato disservizio per il Comune, ovvero vi sia stato grave inadempimento dell'Appaltatore stesso nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato - associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto. Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C. C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie, oltre che le ipotesi espressamente previste dall'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023: a) sopravvenuta causa di esclusione di cui agli artt. 94-98 del Codice; b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali; c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni; d) transazioni di cui al presente appalto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della Società Poste Italiane Spa, o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis, art. 3, L. 136/2010. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, previsti dalla vigente normativa in materia, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Comune e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente; e) mancato ripristino delle condizioni contrattuali a seguito di contestazione ai sensi dell'art. 10 del presente capitolato; f) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'Appaltatore provvisorio o il contraente, qualora emerga l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa; g) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altre utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

2. Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C. C. le seguenti:
 - applicazioni delle penali previste all'art. 10 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale, nonché dopo tre contestazioni e in assenza di giustificazioni ritenute valide dal Comune, ferma restando l'applicazione delle penali previste dall'art. 18;
 - inadempienze gravi degli obblighi contrattuali che si protraggano oltre il termine perentorio assegnato dal Comune all'Appaltatore per porre fine all'inadempimento.In tali casi il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale l'Appaltatore dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali. La contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC.
Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento.
All'Appaltatore verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penali, le spese e i danni.
3. Al fine di recuperare penali, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti dell'Appaltatore nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa.
4. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e/o da fornire e valuterà l'entità del danno subito.
Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell'impresa esecutrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti.
5. Le spese occorrenti per l'eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno

a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore.

6. In caso di risoluzione contrattuale, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, ivi compresa l'eventuale esecuzione in danno.
7. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.